



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**ORIGINALE**

Numero 28 Del 29-12-20

<b>Oggetto:</b>	<b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PROVVEDIMENTI</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>DOTT. STANGONI SANTE</b>	<b>P</b>	<b>VENTURA VALENTINA</b>	<b>P</b>
<b>CAPRIOTTI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>TROLI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>CORTELLESI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>CECCHINI GIUSEPPE GAETANO</b>	<b>A</b>
<b>FANTUZI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>MARINI MAURILIO</b>	<b>P</b>
<b>IONNI ELISA</b>	<b>P</b>	<b>DI MARZI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>FELICIANI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>GIORGI AMBRA</b>	<b>A</b>
<b>ALLEVI NEVER</b>	<b>A</b>		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA STELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al responsabile del Servizio Economico Finanziario affinché illustri la proposta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il Dlgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Dato atto** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**Dato atto** che l'Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 27/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, decidendo per il mantenimento di tutte quelle detenute senza alcuna alienazione, come indicato nel seguente prospetto:

Denominazione	Indirizzo WEB	%	Funzioni attribuite/attività svolte
CIIP	www.ciip.it	1,2422	Gestione servizio idrico

START SPA	www.startspa.it	0,5800	Gestione servizio trasporto pubblico locale
GAL PICENO scarl	www.galpiceno.it	2,000	Gruppo di azione locale

e una partecipazione indiretta (0,50%) nella Hydrowatt Spa partecipata dalla Ciip al 40%;

**Considerato che** una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**Richiamati** gli artt. 20 e 26 del TUSP;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Dato atto**, che in sede di ricognizione straordinaria, si è proceduto alla conferma delle partecipazioni in essere;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2019 con la quale si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP, stabilendo di confermare le partecipazioni in precedenza specificate senza necessità di alcun piano di razionalizzazione ed invitando la società CIIP SPA all'adeguamento alle disposizioni del TUSP previste per le società a controllo pubblico anche in base alle eccezioni formulate dalla Corte Conti Marche n.46/2018;

**Rilevato** dunque che nessun piano di razionalizzazione è stato adottato lo scorso anno;

**Ritenuto** di dover aggiornare la revisione periodica delle partecipate detenute al 31/12/2019;

**Visti** gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* predisposti dal MEF – Dipartimento e dalla Corte dei Conti;

**Precisato** che *“Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione”*;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06/11/2018 con la quale veniva deliberata la partecipazione del Comune di Acquasanta Terme alla società per azioni “E.s.co. Bim Tronto e Comuni del Tronto S.p.A.”, partecipazione poi formalizzata poi nel corso del 2019 in ragione dello 0,20%;

**Dato atto che:**

- il capitale sociale è stato interamente versato e che la società risulta ad oggi inattiva;

- l'oggetto sociale rientra tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 4 del d.lgs 175/2016;

**Ritenuto** pertanto di dover confermare tutte le sopradette partecipazioni a cui si aggiunge la partecipazione nella società "E.s.co. Bim Tronto e Comuni del Tronto S.p.A.", potendosi considerare confermati tutti i presupposti di cui all'art. 20 del TUSP e alle delibere di CC nr. 13 e 30/2017;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati, integralmente confermativo di quanto rilevato nel piano precedente, già comunicate alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e senza alcuna modifica per il corrente anno;

**Dato atto** che l'esito della ricognizione effettuata ha determinato la conferma totale della partecipazioni detenute dall'Ente, sulla scorta delle stesse motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, riportate tanto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2015 (piano operativo di razionalizzazione) che 27/2017 (revisione straordinaria);

**Dato atto** quindi che non risulta necessario nessun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017, confermando pertanto tutte le partecipazioni detenute sussistendo i presupposti di cui all'art. 20 del TUSP e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2018 e 39/2019, deliberazione quest'ultima in cui si prendeva atto anche dell'adeguamento del CIIP alle prescrizioni richieste con deliberazione 48/2018;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** del fatto che il presente atto, proponendo la permanenza delle partecipazioni detenute, senza alcuna cessazione o variazione rispetto a quanto in precedenza disposto, non abbisogna del parere del Revisore dei Conti ex art. 239 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., ma a cui comunque viene inoltrato per opportuna norma e conoscenza;

**Acquisito il** parere favorevole ex art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

**Acquisito il** parere favorevole ex art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

A seguito di votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: n. 10  
Astenuiti: n. 0  
Favorevoli: n. 10  
Contrari: n. 0

## **DELIBERA**

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017 e confermare tutte le partecipazioni detenute dall'Ente come da allegati alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale, come da seguente elenco:

**Partecipazioni dirette**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>CIIP SPA</b>	00101350445	1.2422%	Mantenimento	
<b>GAL PICENO SCARL</b>	01502360447	2,00%	Mantenimento	
<b>START SPA</b>	01598350443	0,58%	Mantenimento	
<b>E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.P.A.</b>	02387540442	0,2%	Mantenimento	

**Partecipazioni indirette:**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>HYDROWATT SPA</b>	01097010449	40,00%	Mantenimento	

di prendere atto degli allegati 1-2-3-4 5 relativi alle schede di dettaglio delle società partecipate direttamente ed indirettamente e redatte sulla scorta delle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014

di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

di disporre:

- che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P;
- che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nei modi di legge e con il seguente risultato

Presenti: n. 10

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 0

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Sulla Proposta n.34 del 21-12-20 relativa alla presente Delibera di Consiglio comunale n.28 del 29-12-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria STELLA

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Pietro FISCALETTI

IL PRESIDENTE  
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione viene pubblicata oggi 01-02-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2021 al 16-02-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

#### **ESECUTIVITA'**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA